



REPUBBLICA ITALIANA

Originale sentenza	€	80,00
Originale sentenza Esecutiva digitale	€	16,00
Copie analogiche sentenza per notifica	€	160,00
Diritti di cancelleria su copie analogiche	€	31,42
Totale spese	€	287,42
Il Funzionario Responsabile del Servizio		
Dott.ssa Caterina Giambanco		
F.to Digitalmente		

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese	Presidente
dott. Gioacchino Alessandro	Consigliere
dott. Francesco Antonino Cancilla	Consigliere rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 254/2024

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **59277** del registro di segreteria,
promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

MONTAGNO Salvatore, c.f. MNTSVT46C21L308V, rappresentato e
difeso dall'avv. Biagio Pace e dall'avv. Domenico Acciarito ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dell'avv. Domenico Acciarito, sito in Vizzini
nella via Vittorio Emanuele n. 8 per mandato allegato alla comparsa di
risposta;

Visti gli atti e i documenti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del giorno 15 maggio 2024, il relatore, Cons.
Francesco Antonino Cancilla, e il Pubblico Ministero, nella persona del Dott.
Salvatore Ganci

FATTO

D)- Nell'atto di citazione del 6 settembre 2011 il Pubblico Ministero ha
premessso che il procedimento trae origine delle indagini espletate dalla
Guardia di finanza con riferimento all'indebita percezione di contributi

comunitari erogati dall'A.G.E.A. in favore di Montagno Salvatore, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale esercente attività di coltivazione agricola associata all'allevamento di animali.

Dalle indagini espletate, secondo quanto riportato dal Pubblico Ministero, sarebbe emersa l'indebita percezione dei contributi negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, data l'assenza dei requisiti previsti dal regolamento comunitario n. 1782/03, per un importo complessivo pari a euro 125.571,51 di cui: - euro 26.150,31 percepiti nell'anno 2007; - euro 72.566,86 percepiti negli anni 2008 e 2009; - euro 26.854,34 percepiti negli anni 2009 e 2010.

La percezione di tali somme, secondo la ricostruzione della Procura contabile, sarebbe indebita, dal momento che il convenuto:

a)- non era proprietario né aveva in uso superfici terriere che ricadono nel territorio della provincia di Ragusa;

b)- non aveva mai ricevuto il consenso né verbale né scritto da parte dei proprietari di taluni dei fondi indicati nelle domande presentate al fine dell'ottenimento del contributo; tale circostanza è provata dalle dichiarazioni rese alla Guardia di finanza dai proprietari di tali fondi;

c)- non aveva mai richiesto, secondo le dichiarazioni rese dal responsabile dell'Ufficio Veterinario del Distretto di Ragusa, il codice pascolo necessario ai fini della transumanza per poter accedere ai comuni della provincia di Ragusa;

d)- alla data del 21 settembre 2010 l'allevamento bovino della ditta risultava infetto e, dunque, gravato da vincolo sanitario nonché impossibilitato alla transumanza.

Nell'atto di citazione il Pubblico Ministero ha rilevato che a carico del

Montagno era stato avviato un procedimento penale per truffa aggravata e

falso ideologico, in quanto aveva attestato in atto pubblico fatti non

corrispondenti al vero, al fine di percepire i contributi in questione.

La Procura ha precisato che il Montagno, ricevuto l'invito a dedurre, nella

memoria difensiva prospettava la sussistenza di errori in cui sarebbe incorsa

la Guardia di Finanza durante le indagini circa l'ubicazione dell'azienda

nonché in riferimento alla sede dell'Ufficio Veterinario competente per

territorio. Il Montagno aggiungeva che il mancato superamento della

percentuale media del 3% di errore non comporterebbe la decadenza dal

contributo ma solo l'applicazione di penalità.

A tal proposito, il Pubblico Ministero ha replicato che le argomentazioni

spiegate in sede di deduzioni difensive non erano sufficienti a superare il

difetto a monte dei titoli di legittimazione della domanda di pagamento dei

contributi comunitari. La Procura ha evidenziato altresì la coscienza e volontà

dell'azione dolosa del Montagno, sostanziata in una precisa strategia

protratta negli anni volta a conseguire i contributi comunitari e consistita nella

produzione di documentazione falsa.

Tanto premesso, il Pubblico Ministero ha chiesto di condannare il convenuto

al pagamento dell'importo di euro 125.571,51 oltre accessori di legge in

favore di AGEA e al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario.

II)- Con comparsa del 27 marzo 2012 si è costituito il Montagno, precisando

che per gli stessi fatti era imputato in sede penale nel procedimento iscritto al

n. 163/2011 R.G.N.R. dinanzi al Tribunale di Caltagirone; pertanto, ha chiesto

preliminarmente la sospensione del procedimento di responsabilità

amministrativa fino all'esito del giudizio penale.

Il convenuto ha dedotto che: a)- le contestazioni verbalizzate dalla Guardia di Finanza non corrispondevano al vero; b)- l'utilizzo non autorizzato di superfici ricadenti nel Comune di Monterosso Almo (RG) riguardava una superficie catastale minima di ha 2.92.40; c)- i titoli attribuiti dall'AGEA corrispondevano ad ettari 170.00.00 e non ad ettari 200.00.00, come sostenuto dalla Guardia di Finanza; d)- le particelle ubicate in Monterosso Almo erano state ininfluenti ai fini dell'ottenimento dei contributi comunitari. Pertanto, anche se erano state dichiarate superfici maggiori rispetto ad Ha 170.00,00, le particelle in Monterosso Almo non avevano concorso a determinare la percezione di contributi più elevati di quelli spettanti. In comparsa viene richiamata la circolare AGEA n. 13 del 22 aprile 2010, concernente il margine di errore del 3%; viene altresì rilevato che con comunicazione del 3 marzo 2008 prot. ACIU.2008.332, il margine di errore tollerato era stato aumentato dal 3% al 5%.

Con riferimento al mancato possesso del codice di pascolo, viene replicato che, in forza della circolare n. 13 dell'Agenzia per l'erogazione in agricoltura del 22 aprile 2010 e in particolare ai sensi del “paragrafo 11.2 Foraggiere permanenti”, lo stesso non necessitava del codice pascolo -ai fini della transumanza- a causa del vincolo sanitario gravante in capo alla propria azienda per gli anni in contestazione.

Secondo la difesa, nessuna incombenza con riguardo alla comunicazione dei capi di bestiame infetti gravava sul Montagno, posto che l'obbligo di comunicazione all'AGEA, ai fini del ricalcolo, era a carico del servizio veterinario dell'ASP a seguito dell'espletamento degli accertamenti di rito in merito al risanamento delle aziende aventi capi di bestiame infetti.

Pertanto, il convenuto ha chiesto in via preliminare la sospensione del giudizio di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino all'esito del procedimento penale iscritto al n. 163/2011 R.G.N.R. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, domandando al collegio di riconoscere il mancato superamento della soglia del 3% o del 5%. In via gradata, ha domandato l'applicazione della circolare AGEA del 3 marzo 2008, prot. ACIU.2008.332 che innalzava il margine di errore consentito al 20%.

III)- Con ordinanza collegiale n. 177/2012 del 20 aprile 2012, il presente processo di responsabilità amministrativa è stato sospeso in attesa della definizione del processo penale, data la pregiudizialità e rilevanza delle questioni trattate in sede di procedimento penale.

IV)- Con istanza del 20 novembre 2023 la Procura regionale ha chiesto la prosecuzione del giudizio ex art. 107 c.g.c. nei confronti di Montagno Salvatore, dal momento che il procedimento penale pregiudicante è stato definito con sentenza n. 294/2022, divenuta irrevocabile il 27 settembre 2022, con la quale il Giudice penale ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli imputati, fra cui Montagno Salvatore, per intervenuta prescrizione. Il Presidente della Corte ha quindi disposto per la prosecuzione.

V).- All'udienza del 15 maggio 2024 il Pubblico Ministero ha insistito nelle richieste formulate in atto di citazione; nessuno è comparso per il convenuto; la causa è stata quindi posta in decisione.

DIRITTO

I.- Il Collegio rileva preliminarmente che l'istanza di prosecuzione e il decreto di fissazione dell'odierna udienza sono stati notificati con pec il giorno 23/11/2023 alle ore 11:56:13 dalla Procura Regionale (indirizzo PEC

sicilia.procura@corteconticert.it) all'avv. Domenico Acciarito (indirizzo PEC

domenico.acciarito@cert.ordineavvocaticaltagirone.it); la mail è stata

consegnata nella casella di destinazione; nel mandato il convenuto aveva

eletto domicilio presso il medesimo difensore.

2.- Nel merito, il Collegio osserva che l'oggetto del presente processo è

rappresentato dall'accertamento della responsabilità amministrativa di

Montagno Salvatore in relazione alla prospettazione attorea di danno erariale

derivante dal fatto che le false dichiarazioni, relative alla disponibilità

giuridica di terreni destinati ad attività agricola e di allevamento, hanno

consentito al medesimo di percepire indebitamente contributi a carico

dell'AGEA per l'importo di euro 125.571,51 di cui: - euro 26.150,31 percepiti

nell'anno 2007; - euro 72.566,86 percepiti negli anni 2008 e 2009; - euro

26.854,34 percepiti negli anni 2009 e 2010.

La vicenda va inquadrata nell'ambito del tema dell'erogazione di risorse

pubbliche -a favore di soggetti privati- per la realizzazione di un programma

della pubblica amministrazione, che, a tale scopo, attribuisce risorse a privati

che abbiano le condizioni e i requisiti di volta in volta previsti.

L'inserimento del privato in tale sistema, quale compartecipe fattivo del

programma varato dalle autorità, implica quel collegamento funzionale tra il

soggetto e la P.A. che si sostanzia nel rapporto di servizio (Cass., Sezioni

Unite Civili, ord. n. 22114 del 20 ottobre 2014), proprio perché i contributi, di

cui si tratta, non sono istituiti per motivi di solidarietà sociale, ma sono

destinati a una precisa finalità, con conseguente radicamento della

giurisdizione di questa Corte (Cass., Sezioni Unite Civili, sent. n. 9846 del 5

maggio 2011).

Il collegamento funzionale tra il soggetto privato e la pubblica amministrazione si può idealmente scomporre in due segmenti. Il primo riguarda la percezione dei contributi pubblici e implica l'accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti che consentano al soggetto privato di assumere il ruolo di centro di spesa e nell'attribuzione allo stesso della provvista. Il secondo riguarda l'utilizzo delle predette risorse finanziarie pubbliche, in vista della realizzazione del programma fissato dalla pubblica amministrazione.

Tutto ciò attrae le fattispecie come quella odierna nell'area della responsabilità amministrativa per danno erariale, sussistendo così la giurisdizione della Corte dei Conti.

3.- Per la soluzione del caso in esame, occorre, da un lato, riferirsi alla normativa applicabile in materia di sostegno finanziario agli imprenditori agricoli e, dall'altro, valutare il contenuto delle domande inoltrate all'AGEA dal Montagno.

Per quanto attiene alla normativa europea, vengono in rilievo: a)- il Regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori; b)- il Regolamento n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio. In materia è poi sopravvenuta la normativa posta nel Regolamento CE del

Consiglio n. 73/2009 e nel Regolamento CE n. 1122/2009 della Commissione.

Da tale disciplina dell'Unione Europea (già Comunità Europea) emerge che nella domanda unica di pagamento va indicata l'intera consistenza aziendale in termini di superficie e ciò anche in relazione alla corretta applicazione dei criteri di gestione e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali. L'attribuzione dei contributi si basa sul possesso di idonei titoli da parte dell'imprenditore richiedente; per valido titolo giuridico deve intendersi un atto formato in data antecedente all'esercizio dell'attività agricola, in base al quale l'imprenditore istante possa dimostrare di essere proprietario (per titolo derivato od originario) del fondo ovvero di detenerlo in virtù di un contratto (scritto o verbale) stipulato con un terzo proprietario (affitto o comodato o enfiteusi o usufrutto ecc..).

4.- I regolamenti europei, pur prevedendo riduzioni nel caso di dichiarazioni errate, contengono specifiche disposizioni sanzionatorie nel caso di dichiarazioni intenzionalmente non veritiere, che consentono di percepire contributi indebiti. In particolare, l'art. 53 (rubricato *Dichiarazione eccessiva intenzionale*) del Regolamento CE n. 796 del 2004 prevede che: “*Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo 50, paragrafi 3 e 5, risultano da irregolarità commesse intenzionalmente, l'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe diritto ai sensi dell'articolo 50, paragrafi 3 e 5, nell'ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o ad un ettaro*”. In senso analogo anche l'art. 60 del regolamento n. 1122/2009 nel primo comma dispone che: “*Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in*

conformità all'articolo 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell'articolo 57 nell'ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o a un ettaro". L'art. 30 del Regolamento 73/2009, in via generale, poi prevede che: "Senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno".

A ciò va aggiunto che, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, "...qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera". Sul punto si osserva che le domande di contributi europei contengono dichiarazioni sostitutive di certificazioni proprio in merito alla disponibilità dei titoli.

5.- Individuato in tal modo il quadro normativo, il Collegio, sulla base dell'esame della documentazione in atti, osserva che le domande della Procura possono trovare integrale accoglimento nei confronti del Montagno per l'importo di euro 125.571,51 oltre accessori.

6.- Il Collegio rileva che -come risulta dalla documentazione prodotta dalla Procura regionale- il Montagno ha dichiarato falsamente di disporre di numerosi fondi destinati ad attività agricola e di allevamento.

Va precisato che la sentenza n. 294 del 2022 del Tribunale penale di

Caltagirone, che ha definito il procedimento penale n. 163/2011 RGNR, ormai passata in giudicato, non ha alcun effetto vincolante di tipo assolutorio nel presente giudizio, trattandosi di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Invero, la sentenza penale favorevole all'imputato ha efficacia in sede contabile soltanto nei limiti previsti dall'art. 652 c.p.p., ai sensi del quale: *“1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2. 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato”*. Tutto ciò implica che la sentenza n. 294 del 2022 del Tribunale di Caltagirone non ha quindi alcuna valenza assolutoria nel merito.

7.- Alla luce di tali premesse, il Collegio può esaminare il merito. Al riguardo, si osserva che la documentazione prodotta dalla Procura regionale relativamente all'attività di indagine svolta dalla Polizia Giudiziaria e agli atti acquisiti dalla stessa fa emergere reiterate condotte illecite fraudolente da parte dell'odierno convenuto.

Le dichiarazioni indicate nelle domande di contributi e nelle relative schede di validazione sono state utilizzate fraudolentemente dal Montagno, al fine di

dimostrare fittiziamente la disponibilità dei terreni necessari per la richiesta dei contributi comunitari. L'attività di indagine, così come risulta dalla documentazione versata in atti, ha puntualmente dimostrato che nelle varie domande di concessione dei benefici pubblici il Montagno ha indicato numerose particelle, di cui non aveva disponibilità.

Nel dettaglio:

a)- nella Domanda unica di pagamento n. 70815754489 per la campagna 2007, per i benefici di cui al Regolamento CE n. 1782/03, il Montagno dichiarava di disporre in virtù di contratto di affitto dei seguenti fondi ubicati in agro di Monterosso Almo e così catastalmente identificati: foglio 14, p.lla 19 (n. 187 della scheda di validazione), foglio 14, p.lla 80, (n. 188 nella scheda di validazione), foglio 14, p.lla 154 (n. 189 della scheda di validazione), foglio 9, p.lla 70; foglio 9, p.lla 102 (al n. 134 nella scheda di validazione), foglio 9, p.lla 129 (n. 135 della scheda di validazione); per tutti i summenzionati fondi nella scheda di validazione si indica l'affitto come titolo giustificativo della disponibilità dei fondi;

b)- nella Domanda unica di pagamento per la campagna 2008, n. 80811169483, per i benefici di cui al Regolamento n. 1782/03, il Montagno dichiarava di disporre in virtù di contratto di affitto dei seguenti fondi ubicati in Monterosso Almo: particella 19, foglio 14 (n. 88 nella scheda di validazione), p.lla 80, foglio 14 (n. 181 nella scheda di validazione), p.lla 154, foglio 14 (n. 182 nella scheda di validazione), p.lla 162, foglio 14 (n. 183 nella scheda di validazione), p.lla 129, foglio 9 (n. 157 nella scheda di validazione), p.lla 102, foglio 9 (n. 156 della scheda di validazione). Vi è agli atti la dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il Montagno

dichiarava di disporre di tali fondi a titolo di affitto;

c)- nella Domanda n. 90815562781 per la campagna 2009, per i benefici di cui ai regolamenti n. 1702/03 e n. 73/2009, il Montagno dichiarava di disporre per affitto dei seguenti fondi siti in Monterosso Almo e così catastalmente censiti: foglio 14, particella 19; foglio 14, particella 19(n. 227 nella scheda di validazione), foglio 14, particella 80 (n. 228 della scheda di validazione), foglio 14, particella 154 (n. 229 della scheda di validazione), foglio 25, particella 31 (n. 293 della scheda di validazione), foglio 25, particella 80 (n. 294 della scheda di validazione), foglio 9, particella 102 (n. 185 della scheda di validazione);

d)- nella Domanda di modifica numero 00812068609 in sostituzione della domanda numero 00810949776, per la campagna 2010, per i benefici di cui al Regolamento n. 73 del 2009, il Montagno dichiarava di disporre a titolo di affitto dei seguenti fondi siti in Monterosso Almo e così catastalmente censiti: foglio 14, particella 54; foglio 14 particella 184; foglio 9, particella 102;

e)- nella Domanda unica per l'indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diversi dalle zone montane, concernente l'esercizio finanziario 2008, il Montagno dichiarava di disporre a titolo di affitto dei seguenti fondi siti in Monterosso Almo e così catastalmente censiti: foglio 14, particella 434; foglio 14, particella 19; foglio 14, particella 154; foglio 9, particella 102; foglio 9, particella 129; foglio 9 particella 102;

f)- nella Domanda relativa all'esercizio finanziario 2009, concernente l'indennità a favore degli agricoltori delle zone montane e delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane, il Montagno dichiarava (anche con apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione) di

disporre per affitto dei seguenti fondi siti in agro di Monterosso Almo e così catastalmente censiti: foglio 9, particelle 70, 102, 129 (rispettivamente ai nn. 133, 134, e 135 nella scheda di validazione), foglio 14, particelle 18,19, 80 e 154 (rispettivamente ai numeri 86, 87, 88, 89 nella scheda di validazione), foglio 25 particelle 31 e 80 (rispettivamente n. 216 e 217 nella scheda di validazione).

Risulta che la Polizia Giudiziaria ha sentito a sommarie informazioni i proprietari di numerosi fondi, che hanno negato di avere mai concesso i terreni in affitto, in uso o in comodato al Montagno; nel dettaglio:

a)- per il fondo in agro di Monterosso Almo censito nel foglio 14, particella 19, la proprietaria Roccuzzo Concetta, sentita a sommarie informazioni dalla Guardia di Finanza il 19 ottobre 2010, ha negato di averlo mai concesso o consegnato al Montagno;

b)- per il fondo in agro di Monterosso Almo censito nel foglio 14, particella 154, il proprietario Ferraro Sebastiano, sentito a sommarie informazioni dalla Guardia di Finanza il 20 ottobre 2010, ha dichiarato di non averlo mai dato in affitto o per altro titolo al Montagno;

c)- per il fondo sito in agro di Monterosso Almo, censito nel foglio 25, particella 80, il proprietario Guardabasso Paolo, sentito a sommarie informazioni dalla Guardia di Finanza il 15 ottobre 2010, ha negato di averlo mai concesso o consegnato al Montagno;

d)- per il fondo sito in agro di Monterosso Almo, censito nel foglio 9, particella 102, la proprietaria Scafarrone Angela, sentita a sommarie informazioni dalla Guardia di Finanza il 19 ottobre 2010, ha negato di averlo consegnato in affitto o per altro titolo al Montagno.

Inoltre, anche nel processo penale concluso con la citata sentenza n. 294 del 2022, dichiarativa della prescrizione, si compiva un'articolata istruttoria dibattimentale, puntualmente esposta nella motivazione della sentenza. In tal senso sono analiticamente richiamate le testimonianze del M.llo Salvatore Ventimiglia, che descriveva diffusamente il sistema fraudolento posto in essere dal Montagno e dagli altri imputati, e del M.llo Gianni Enzo Salvatore, che dinanzi al Giudice penale spiegava che, sulla base degli accertamenti compiuti nel territorio di Monterosso Almo e sentiti diversi informatori, era emerso che il Montagno non era proprietario o utilizzatore di fondi ubicati in Monterosso Almo. Nella motivazione della medesima sentenza penale si dà atto del fatto che il teste Castello Pasquale, responsabile dell'Ufficio Veterinario del distretto di Ragusa, spiegava che il Montagno non aveva mai chiesto e ottenuto il codice pascolo per la transumanza nel territorio della provincia di Ragusa.

Il Giudice penale nella motivazione della sentenza n. 294 del 2022 ha poi evidenziato che numerosi testi, tra i quali anche i summenzionati Ferraro Sebastiano e Scafarrone Angela (sentiti all'udienza del giorno 1 marzo 2017) dichiaravano di non avere mai concesso i loro fondi agli imputati, fra cui l'odierno convenuto. In senso analogo erano anche le testimonianze di altri proprietari di fondi siti in agro di Monterosso Almo e riportati nelle domande di pagamento del Montagno e degli altri imputati; precisamente si tratta dei testi Gridà Cucco Ganci Anna, Garofalo Antonella, Garofalo Emanuela, Di Benedetto Mariano e di Benedetto Rosa, Cataldi Bertola e Cataldi Giuseppa, i cui terreni sono puntualmente indicati negli estremi catastali nella richiesta di applicazione delle misure cautelari formulata dalla Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone all'esito dell'accurata indagine della Guardia di Finanza. Su tali profili il Collegio richiama l'estesa documentazione, composta dagli atti del procedimento penale e delle indagini della Guardia di Finanza, prodotta dalla Procura presso questa Corte e non specificamente contestata dal convenuto in merito alla veridicità delle dichiarazioni dei numerosi informatori, poi sentiti come testi dal Giudice penale, che univocamente negavano qualsiasi forma di concessione di fondi in favore del Montagno.

Le comprovate circostanze, sopra esposte, escludono pacificamente la legittimità dell'accesso ai benefici in favore del Montagno.

L'utilizzo di mezzi fraudolenti da parte del convenuto è palese, avendo lo stesso falsamente attestato (anche in dichiarazioni sostitutive di certificazione) di disporre a titolo di affitto dei fondi sopra indicati e di svolgervi attività agricola e di allevamento; tutto ciò gli ha permesso di ottenere contributi pubblici per euro 125.571,51 di cui: - euro 26.150,31 percepiti nell'anno 2007; - euro 72.566,86 percepiti negli anni 2008 e 2009; - euro 26.854,34 percepiti negli anni 2009 e 2010.

8.- Le dichiarazioni fraudolente da parte del Montagno giustificano pertanto l'integrale revoca dei contributi illecitamente ottenuti sulla base della normativa europea sopra richiamata. A tale fattispecie va pertanto applicato il summenzionato art. 53 (rubricato Dichiarazione eccessiva intenzionale) del Regolamento CE n. 796 del 2004, che prevede che: *“Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo 50, paragrafi 3 e 5, risultano da irregolarità commesse intenzionalmente, l'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe diritto ai sensi dell'articolo 50, paragrafi 3*

e 5, nell'ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o ad un ettaro". In maniera analoga l'art. 30 del Regolamento 73/2009 prevede che: "Senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno".

Nel caso in esame, dunque, il Montagno, allorché richiedeva le sovvenzioni, consapevolmente indicava terreni che non erano nella giuridica disponibilità e innegabilmente agiva con dolo. Invero, il convenuto, sottoscrivendo le domande uniche di pagamento, ha indotto consapevolmente e dolosamente in errore l'ente erogante, rendendo altresì estremamente difficoltosa l'individuazione dell'inesistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo.

Alla fraudolenta dichiarazione è conseguita l'erogazione di benefici non dovuti per un totale di euro 125.571,51 di cui: - euro 26.150,31 percepiti nell'anno 2007; - euro 72.566,86 percepiti negli anni 2008 e 2009; - euro 26.854,34 percepiti negli anni 2009 e 2010. Tale importo di euro 125.571,51 costituisce per intero danno erariale sofferto dall'AGEA.

Pertanto, in accoglimento integrale delle domande del Pubblico Ministero, il convenuto Montagno Salvatore va condannato al pagamento -in favore di AGEA, in persona del legale rappresentante- di euro 125.571,51 oltre alla rivalutazione monetaria, determinata -secondo gli indici ISTAT- sugli importi ricevuti dal medesimo convenuto a decorrere dalla data di ciascun accredito e

	17	
	sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali	
	sulla somma rivalutata, da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo.	
	Le spese del giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione in favore	
	dell'Erario avviene come da dispositivo a carico del convenuto.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana,	
	definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e	
	difesa:	
	-condanna Montagno Salvatore al pagamento -in favore di AGEA, in persona	
	del legale rappresentante- dell'importo di euro 125.571,51 oltre alla	
	rivalutazione monetaria, determinata -secondo gli indici ISTAT- sugli importi	
	ricevuti dal medesimo Montagno a decorrere dalla data di ciascun accredito e	
	sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali	
	sulla somma rivalutata, da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo;	
	-condanna Montagno Salvatore al pagamento -in favore dell'Erario- delle	
	spese del giudizio, che sono liquidate complessivamente in euro 239,28.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 15 maggio 2024	
	L'estensoreIl Presidente	
	Francesco Antonino CancillaSalvatore Chiazzese	
	<i>Firmato digitalmente</i> <i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositato in segreteria nei modi di legge	
	Palermo, 16 luglio 2024Il Funzionario Responsabile del Servizio Dott.ssa Caterina Giambanco	
	Firmato digitalmente	

